

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, frase 3, in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

**Ricorso proposto il 20 gennaio 2020 – Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Traccia di un graffio inferto da un artiglio)****(Causa T-35/20)**

(2020/C 68/78)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd (Nanjing City, Cina)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione della traccia di un graffio inferto da un artiglio) – Domanda di registrazione n. 17 634 478*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 novembre 2019 nel procedimento R 1104/2019-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di opposizione del 21 marzo 2019 nel procedimento di opposizione B 3050458;
- respingere il marchio oggetto di opposizione relativamente ai prodotti e servizi contestati, dato che la domanda di registrazione include tutti i prodotti e i servizi;
- condannare il convenuto a farsi carico delle proprie spese relative ai procedimenti nonché di quelle sostenute dalla ricorrente.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 

**Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2019 – Sumitomo Chemical e Tenka Best/Commissione****(Causa T-734/18) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 68/79)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 72 del 25.2.2019.

**Ordinanza del Tribunale del 23 dicembre 2019 – Mersinis/AEMF****(Causa T-163/19) <sup>(1)</sup>**

(2020/C 68/80)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 164 del 13.5.2019.

---